

COMUNE DI FIORDIMONTE

(Provincia di MACERATA)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 del 13-07-2013

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013**

L'anno duemilatredici il giorno tredici del mese di luglio alle ore 11:20, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi comunicati nei modi e termini di legge. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti i consiglieri come di seguito indicati:

CITRACCA MASSIMO	P	PINTUCCI LUCA	P
VITALI GIULIANO	A	MARIOTTI LUCIANO	A
PERICOLI GIUSEPPE	P	ROSSETTI MIRKO	A
PAOLETTI ACHILLE	P	CASONI DINO	A
IORI GIULIANA	P	CICCONI LUIGI	A
PAOLETTI SIMONETTA	P	CHIARETTI CINZIA	A
PETRI MATTEO	P		

Ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 6.

Assume la presidenza il Rag. MASSIMO CITRACCA in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott. BENEDETTO PERRONI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 14/03/2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare, gli art. 8 e 9 disciplinanti l'imposta municipale propria (IMU);

VISTO il D.L. n. 201 del 06/12/2011 e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 214 del 22/12/2011, che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

VISTO altresì il D. Lgs. n.504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il D.L. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO il D. Lgs. n. 446/1997 ed in particolare gli art. 52 e 59, limitatamente alle disposizioni non oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

ATTESO che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, art. 13 comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

VISTI inoltre, i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze ed allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

VISTO l'atto del Consiglio Comunale n. 13 del 08/09/2012, con il quale venivano approvate le aliquote e detrazioni in merito all'imposta municipale propria per l'anno 2012;

PRESO ATTO che nel corso dell'anno 2013, le spettanze di entrate da federalismo fiscale municipale attribuite a questo Comune sono ridotte rispetto all'anno 2012 a seguito dell'ulteriore taglio dei trasferimenti operato dalla spending review;

VISTO il comma 17 dell'articolo 6 del Decreto Legge 06 luglio 2012 n. 95 recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*", il quale prevede: "*A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni. ...*";

VISTA la difficoltà dell'Ente a recuperare nuove risorse per consentire l'inserimento nel bilancio di previsione 2012 del "fondo svalutazione crediti" di cui sopra;

ATTESO che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, art. 13 comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

VISTI inoltre, i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze ed allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

DATO ATTO che a seguito della situazione sopra esposta questo Ente, dopo aver effettuato i tagli possibili alle spese, per salvaguardare gli equilibri di bilancio, ritiene opportuno per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011, aumentare l'aliquota di base dell'imposta municipale propria di 0,2 punti percentuali (ulteriore maggiorazione di 0,1 punti percentuali dell'aliquota di base dell'imposta municipale propria così come deliberata con atto del Consiglio Comunale n.13/2012);

DATO ATTO pertanto che non verrà applicato alcun aumento all'aliquota relativa all'abitazione principale;

PRESO ATTO che la base imponibile dell'Imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011;

DATO ATTO che, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite

catastali, risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate dal 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L. 23/12/1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 E C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 E C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- d) 60 (elevato a 65 dall'01/01/2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
- e) per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

VISTO l'art.1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che testualmente recita:

"168. Gli enti locali nel rispetto di principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002";

VISTO l'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che testualmente recita:

"25. - Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare.

1. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per i periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento."

VISTO l'art. 1, comma 381 L. 24 dicembre 2012 n. 228, come modificato dall'articolo 10 comma 4-quater lettera b) del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"*, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 settembre 2013, , e pertanto anche l'approvazione delle aliquote e del regolamento Imu;

VISTI i pareri di cui all'art. 49, comma 1[^], del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

UDITA la relazione del sindaco con la quale è stata ribadita la necessità di far fronte con l'aumento dell'IMU agli ulteriori tagli dei trasferimenti statali;

CON VOTI favorevoli 7 dei 7 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) di aumentare ulteriormente, per quanto in premessa specificato, le aliquote dell'Imposta municipale propria fissate dalla normativa nazionale, nelle seguenti misure, a valere per l'anno 2013:

CATEGORIE DI IMMOBILI	MAGGIORAZIONE ALIQUOTA IMU deliberata con atto C.C. n. 13/2012	MAGGIORAZIONE ALIQUOTA IMU deliberata con il presente atto	MAGGIORAZIONE TOTALE ALIQUOTA IMU ANNO 2013
Generalità degli immobili (escluse abitazioni principali e fabbricati rurali strumentali)	0,1%	0,1%	0,2%
Abitazioni principali e pertinenze	/	/	/
Fabbricati rurali strumentali	/	/	/

2) di stabilire, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e n. 1, comma 168 della legge 27 dicembre 2006, che non si dovrà effettuare il versamento qualora l'imposta complessivamente dovuta sia di importo inferiore a € 2,00;

5) di dichiarare il presente atto, con successiva votazione che dà il medesimo risultato di cui sopra, immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura a sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Rag. MASSIMO CITRACCA

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BENEDETTO PERRONI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Fiordimonte: 06-08-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BENEDETTO PERRONI

La presente deliberazione:

- È stata pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo comune (art.32, c.1, L.18/2009) dal 06-08-2013 al 21-08-2013.
- È divenuta esecutiva il 16-08-2013, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000).
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Fiordimonte: 06-08-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. BENEDETTO PERRONI